

L'assegno unico e universale per figli versato dall'Italia: cos'è e quali conseguenze rispetto agli assegni familiari versati dal cantone Ticino

Il 1° marzo 2022 entrerà in vigore in Italia l'assegno unico e universale per figli. L'assegno unico consiste in una quota concessa a tutti i cittadini (anche autonomi e senza occupazione) per ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età.

Cosa succede rispetto agli assegni familiari versati dal cantone Ticino (e dagli altri cantoni)? Il cantone Ticino versa i seguenti assegni:

Assegni per figli

200 franchi per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni. Se il figlio è incapace al guadagno in seguito

ad un danno alla salute fisico e psichico, l'assegno è versato fino ai 20 anni;

Assegni per formazione

250 franchi per ogni figlio in formazione di età compresa tra i 15/16 e i 25 anni. Per principio, un giovane è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare (di almeno 4 settimane), riconosciuto e per la maggior parte del suo tempo (almeno 20 ore alla settimana: insegnamento scolastico, lezioni, corsi, compiti a casa, lavoro personale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.), se si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

Per le lavoratrici e i lavoratori frontalieri, se un genitore lavora in Italia, gli accordi bilaterali prevedono l'obbligo di fare richiesta degli assegni figli nel paese dove questi sono domiciliati (quindi l'Italia). Successivamente, a seconda di quanto ricevuto in Italia, il cantone Ticino verserà la differenza per raggiungere i 200 chf oppure i 250 chf. Questo principio rimarrà in vigore!

Con l'entrata in vigore dell'assegno unico cambieranno diversi degli importi per figlio pagati finora dall'Italia ai propri cittadini e cittadine aventi diritto. Quindi le casse di compensazione svizzere che si occupano di rilasciare l'attestato di diritto (autorizzazione) ai datori di lavoro perché paghino gli assegni ai propri dipendenti, dovranno rivedere gli assegni da pagare sulla base dei cambiamenti previsti nel quadro dell'assegno unico.

Le casse di compensazione in Svizzera e in Ticino sono molte, quindi ci potranno essere modi diversi nel gestire questo cambiamento. Sono quindi possibili delle sospensioni nel versamento degli assegni figli e di formazione da parte delle casse di compensazione fino a quando non avranno la nuova decisione relativa all'assegno unico emessa dall'INPS. E poi sarà necessario, in molti casi, rifare il formulario E411 e rinviarlo alle casse di compensa-

zione. Ovviamente, dal momento che le casse di compensazione avranno tutta la documentazione completa, dovranno riversare gli arretrati (in caso di sospensione del versamento degli assegni).

Per esempio, l'**Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)**, la cassa di compensazione più grande del Cantone Ticino, considererà gli attestati di diritto per gli assegni figli e di formazione validi fino al **28 febbraio 2022**. Dal 1° marzo 2022, per emettere le nuove decisioni, avrà bisogno delle decisioni rilasciate dall'INPS circa l'ammontare dell'assegno unico e universale e il nuovo E411. Ci sono delle eccezioni. Per esempio, se l'altro genitore del/della richiedente l'assegno in Ticino è un/una casalingo/a, lo IAS non richiede l'E411 ma di allegare un'autodichiarazione scritta dal genitore casalingo/a e vidimata dal comune di domicilio, nonché una copia di un suo documento d'identità. In questo caso il diritto all'assegno svizzero sarà confermato al 100% indipendentemente dal deposito della domanda dell'assegno unico. Anche per due genitori che lavorano in svizzera, lo IAS confermerà al 100% l'assegno svizzero anche senza la richiesta dell'assegno unico.

Lo IAS sta inviando a tutti gli affiliati, dipendenti e datori di lavoro, un formulario di revisione comprendente anche il formulario E411. Una volta ricevuto indietro questi documenti, lo IAS emetterà la nuova decisione di diritto e i datori di lavoro potranno di nuovo pagare ai propri dipendenti gli assegni in questione. Quindi chi riceverà il formulario dello IAS, lo compili e lo rispedisca il più rapidamente possibile (per l'E411 la parte A, punti 1, 2, 3 e 4)!

ATTENZIONE! Quanto scritto nei due paragrafi precedenti VALE SOLO PER LO IAS! Non si sa ancora nulla circa la procedura che adotteranno le altre decine di casse di compensazione. Per questa ragione invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a richiedere il più presto possibile l'assegno unico e universale in Italia, con o senza ISEE. Prima arriverà la decisione dall'INPS, prima si potrà rispedire il nuovo E411 e prima si potranno sbloccare nuovamente gli assegni svizzeri eventualmente sospesi dalle casse di compensazione svizzere.

L'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l'ISEE in corso di validità. Su come procedere, rinviamo al retro del presente volantino.

La prestazione Assegno Unico ha carattere universalistico e **può essere richiesta anche in assenza di ISEE.** In tal caso, si ha diritto solo all'importo minimo di 50 euro per figlio. La stessa cosa avviene con l'ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. **Anche in questi casi, bisogna mandare la decisione dell'INPS e il nuovo formulario E411 alla cassa di compensazione.**

INFORMAZIONI SULL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

1. A CHI SPETTA L'ASSEGNO UNICO?

L'assegno è riconosciuto:

- A)** per ogni figlio o figlia minorenni a carico (per i nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- B)** per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, se risponde una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- C)** svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- D)** sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- E)** svolga il servizio civile universale;
- F)** per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI ASSEGNO UNICO?

- A)** Genitori conviventi;
- B)** genitori separati/divorziati;
- C)** genitore unico;
- D)** genitori affidatari;
- E)** tutore del/la figlio/a;
- F)** tutore del genitore;
- G)** figlio/a maggiorenne.

Chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda dovrà possedere – al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione - i seguenti requisiti:

- A)** essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo/a familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- B)** essere soggetto/a al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- C)** essere residente e domiciliato/a in Italia;
- D)** essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

3. COME E QUANDO VANNO PRESENTATE LE DOMANDE?

Per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo. Se la richiesta sarà presentata dopo il mese di luglio, non si avrà più diritto retroattivamente agli assegni. La domanda dovrà poi essere ripresentata ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra marzo dell'anno di presentazione della domanda e febbraio dell'anno successivo.

La richiesta potrà essere presentata:

- A)** direttamente da parte del richiedente tramite INPS (telematica) con Spid almeno di livello 2;
- B)** tramite Patronato (per gli/e iscritti Unia, contattare il Patronato Inca della CGIL o il Patronato Ital della UIL);
- C)** telefonicamente tramite Contact Center dell'INPS.

L'assegno può essere richiesto in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di nuove nascite, la domanda va presentata entro 120 gg dalla nascita del/la figlio/a per poter ottenere il riconoscimento dell'assegno dal settimo mese di gravidanza. In caso di presentazione decorsi i 120 gg. dalla nascita, l'assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione.

4. COME È QUANTIFICATO L'IMPORTO DELL'ASSEGNO?

L'assegno è attribuito a tutti i nuclei familiari con figli/e a carico sulla base della condizione economica del nucleo misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del numero di figli e figlie, e da eventuali maggiorazioni secondo determinati conteggi.

L'assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE, ossia senza obbligatoriamente richiedere questo indicatore. In assenza di ISEE saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa.

Schematicamente, si avrà diritto ai seguenti importi:

- A)** Con ISEE pari o superiore a 40'000 €, l'assegno sarà di 50 € al mese per figlio/a minorenni, 25 € per figlio/a maggiorenne; gli stessi importi in assenza di ISEE;
- B)** Con ISEE pari o inferiore a 15'000 €, l'assegno sarà di 175 € per figlio/a minorenni, 85 € per figlio/a maggiorenne;
- C)** Con ISEE superiore ai 15'000 € ma inferiore ai 40'000 €, l'assegno varierà in funzione dei calcoli elaborati dall'INPS (ma compreso tra i 50 e i 175 €).

Per ciascun figlio successivo al secondo è riconosciuta una maggiorazione di 85€ per i nuclei con ISEE fino a 15.000 € che si riduce progressivamente fino a 15€ per quelli con ISEE pari o superiore a 40.000 €. Per i nuclei con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100 € mensili per nucleo.

Saranno inoltre versate delle maggiorazioni per figli/e disabili, per giovani madri di età inferiore ai 21 anni.

5. CHE DOCUMENTI MI SERVONO DALLA SVIZZERA PER FARE LA RICHIESTA?

Per velocizzare la richiesta dell'assegno unico tramite ISEE, i/e frontalieri/e devono recuperare (rivolgendosi al proprio datore di lavoro), il Certificato di salario - Attestazione delle rendite, la Trattenuta dell'Imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati/Attestato-ricevuta per il periodo fiscale 4A e per i possessori di conti correnti bancari o postali, la documentazione attestante il saldo al 31/12 e la giacenza media annua.

UNIA MENDRISIO, Via al Gas 8, 6850 Mendrisio, +41 91 640.64.30 /

UNIA MANNO, Via Vedeggio 1, 6928 Manno, +41 91 611.17.11 /

UNIA BELLINZONA, Viale Stazione 33, CP 2599, 6501 Bellinzona, + 41 91 821 10 40 /

UNIA LOCARNO, Via della Posta 8, CP 1462, + 41 91 735 35 80 /

UNIA BIASCA, Via GIOVANNINI 2, CP 1048, 6710 BIASCA, +41 91 862 12 44